

**CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI CAMORINO, DA UNA PARTE
LA PARROCCHIA DI S.MARTINO - CAMORINO,
e
LA COMUNITA EVANGELICA RIFORMATA DI BELLINZONA E
DINTORNI, DALL'ALTRA
SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO RELIGIOSO
NELLE SCUOLE ELEMENTARI**

Tra il Comune di Camorino, rappresentato dal Municipio di Camorino (in seguito Comune), da una parte,

la Parrocchia di S. Martino di Camorino, rappresentata dal Consiglio Parrocchiale di Camorino (in seguito Parrocchia),

la Comunità evangelica riformata di Bellinzona e Dintorni (in seguito Comunità evangelica) , dall'altra

si conviene quanto segue:

Art. 1 - In generale

L'insegnamento della religione nelle scuole elementari di Camorino è disciplinato dall'applicazione della Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione stipulata tra il Consiglio di Stato della Repubblica del Cantone del Ticino, da una parte, e le Autorità ecclesiastiche, dall'altra, del 10 febbraio 1993, parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Finanziamento e modalità

Richiamato l'art. 17 cpv 2 della Convenzione, di cui al punto precedente. la classificazione in organico, lo stipendio e le modalità di versamento sono regolate come segue:

Il rapporto finanziario con i docenti di educazione religiosa verrà regolato per il tramite della Parrocchia, rispettivamente per il tramite della Comunità evangelica.

La retribuzione degli insegnanti di religione è calcolata proporzionalmente al numero effettivo di unità didattiche tenute durante l'anno, sulla base delle classificazioni d'organico e delle condizioni di stipendio applicate ai docenti delle scuole elementari.

Ai fini del conteggio è considerata una sola unità didattica fino a 25 allievi iscritti (numero massimo legale per sezione); per un numero superiore si terrà conto della composizione delle sezioni e degli allievi annunciati alla frequenza delle lezioni di religione.

Alla Parrocchia e alla Comunità evangelica, responsabili di regolare direttamente gli oneri sociali a favore dei docenti designati, verranno versate le quote relative ai contributi a carico dal datore di lavoro, conteggiate proporzionalmente sulle rispettive retribuzioni.

Il versamento verrà effettuato mensilmente.

Art. 3 - Modificazione

La presente convenzione può essere modificata con il consenso delle parti contraenti.

Art. 4 - Entrata in vigore e durata

La presente convenzione entra in vigore con effetto 01.01.1995, previa approvazione degli organi legislativi delle parti contraenti, ed ha una durata di 5 anni, rinnovabile tacitamente per un periodo successivo di 5 anni, e così di seguito in mancanza di disdetta da parte di una delle parti contraenti entro 6 mesi dalla scadenza.

Approvato dal C.C. di Camorino il 6.12.1994

PER IL COMUNE DI CAMORINO
IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:



Approvato dal Consiglio Parrocchiale il 15 ottobre 1995

PER LA PARROCCHIA S.MARTINO - CAMORINO
IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

Il Presidente:

Il Segretario:




Approvato dal Consiglio di Chiesa il

PER LA COMUNITA' EVANGELICA RIFORMATA
DI BELLINZONA E DINTORNI
IL CONSIGLIO DI CHIESA

Il Presidente:

Il Segretario:



COMUNITA' EVANG. RIF.
EVANG. REF. KIRCHGEMEINDE
6501 BELLINZONA

Camorino, 15 agosto 1995